



30931/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 24/06/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALDO FIALE

Dott. LUCA RAMACCI

Dott. ALDO ACETO

Dott. ANDREA GENTILI

Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

- Presidente - SENTENZA
N. 1928/2014
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 15710/2014
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ILARINI CIMADOMO GIUSEPPE N. IL 04/02/1946

ILARINI CIMADOMO DOMENICO N. IL 19/12/1978

avverso la sentenza n. 1470/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
09/05/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *P. Conzelli*
che ha concluso per *l'assoluzione del reato*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv. *M. De Benedicis*

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 9.5.2013 ha parzialmente riformato, riducendo la pena originariamente inflitta, la sentenza con la quale, in data 9.11.2011, a seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Andria aveva riconosciuto **Giuseppe ILARINI CIMADOMO** e **Domenico ILARINI CIMADOMO** responsabili dei reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 44 lett. b), 64, 65, 71, 93, 94, 95 d.P.R. 380\01 per la realizzazione in zona sismica, in qualità di proprietari degli immobili, di opere in assenza dei prescritti titoli abilitativi e, segnatamente: il primo, un manufatto in cemento armato e tufo costituito da piano scantinato di mq 80 circa, suddiviso in tre vani, di cui uno adibito a wc con finestre sul perimetro ed ingresso con portone in ferro ed un piano terra di mq. 80 circa, con pergolato in legno con pilastri in c.a. occupante una superficie di mq 20, tra loro collegati con una scala esterna in c.a., con recinzione perimetrale in cls di m. 0,80 con ringhiera in ferro; il secondo, una recinzione perimetrale in tufo con pilastri in c.a. avente un'altezza fuori terra di m. 2,00 circa con tre cancelli (l'area risultava pavimentata parte in cemento e parte in battuto di materiale stabilizzato), una tettoia in ferro con copertura in lamiera e pavimento in cemento con superficie di mq 68, un capannone di mq 112 circa con murature in tufo e pilastri in c.a. e pavimento in cemento con all'interno una cisterna interrata ed annesso vano di mq 5 circa adibito a bagno (fatti accertati in Andria il 29 gennaio 2009).

Avverso tale pronuncia i predetti propongono congiuntamente ricorso per cassazione tramite il loro difensore di fiducia.

2. Con un primo motivo di ricorso rilevano il vizio di motivazione, lamentando l'apodittico richiamo, da parte della Corte territoriale, dei contenuti della decisione di primo grado.

Osservano, altresì, che l'affermazione di responsabilità sarebbe fondata sulla sola qualità di proprietari delle aree interessate dagli interventi edilizi, peraltro non dimostrata se non attraverso la segnalazione della polizia giudiziaria e sulla loro presenza sul posto all'atto del sequestro.

3. Con un secondo motivo di ricorso lamentano la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando che erroneamente i giudici del merito avrebbero ritenuto le opere realizzate soggette al permesso di costruire. Prendendo quindi in considerazione ciascun manufatto, rilevano come tale titolo abilitativo non



fosse richiesto, osservando, altresì, che i giudici del gravame avrebbero omesso di motivare sul punto.

Insistono, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile.

La Corte territoriale ha evidenziato, nell'impugnata decisione, che le censure mosse alla sentenza di primo grado con l'atto di appello erano sostanzialmente ripetitive delle deduzioni difensive sviluppate nel corso del primo giudizio e adeguatamente confutate dal Tribunale.

Tale stato di cose legittimava pienamente la motivazione *per relationem*, non essendo infatti necessario, per il giudice d'appello, esaminare nuovamente le questioni genericamente formulate nei motivi di gravame e sulle quali si sia già soffermato il giudice di prime cure, con argomentazioni esatte e prive di vizi logici, quando le censure mosse alla sentenza di primo grado non contengano elementi nuovi rispetto a quelli già esaminati e disattesi (Sez. IV n. 38824, 14 ottobre 2008; Sez. VI n. 31080, 15 luglio 2004; Sez. V n. 7572, 11 giugno 1999; Sez. V n. 4415, 8 aprile 1999).

Una tale evenienza consente al giudice dell'appello di uniformarsi, tanto per la *ratio decidendi*, quanto per gli elementi di prova, agli stessi argomenti valorizzati dal primo giudice, specie se la loro consistenza probatoria sia così prevalente e assorbente da rendere superflua ogni ulteriore considerazione (Sez. V n. 39080, 15 ottobre 2003; Sez. V n. 3751, 23 marzo 2000). In tale circostanza, ciò che si richiede al giudice del gravame è, in definitiva, una valutazione critica delle argomentazioni poste a sostegno dell'appello, all'esito della quale risulti l'infondatezza dei motivi di doglianza (cfr. Sez. IV n.16886, 20 gennaio 2004).

Tali argomentazioni sono state ribadite da questa Suprema Corte, osservando che la conformità tra l'analisi e la valutazione degli elementi di prova posti a sostegno delle rispettive pronunce nelle sentenze di primo e secondo grado determina una saldatura della struttura motivazionale della sentenza di appello con quella del primo giudice tale da formare un unico, complessivo corpo argomentativo (Sez. VI, n. 6221, 16 febbraio 2006) ed osservando che l'individuazione dei limiti di legittimità della motivazione *per relationem* impone al giudice dell'appello l'obbligo di argomentare sulla fallacia, inadeguatezza o non consistenza dei motivi di impugnazione in presenza di specifiche censure dell'appellante sulle soluzioni adottate dal giudice di primo grado, poiché il mero

richiamo in termini apodittici o ripetitivi alla prima pronuncia o la semplice reiezione delle censure predette determina un evidente vizio di motivazione (Sez. II n. 30838, 18 luglio 2013; Sez. VI n. 28411, 1 luglio 2013; Sez. VI n. 17912, 18 aprile 2013; Sez. VI n. 49754, 20 dicembre 2012; Sez. III n. 24252, 24 giugno 2010; Sez. VI n. 12148, 19 marzo 2009; Sez. IV n. 38824, 14 ottobre 2008; Sez. VI, n. 35346, 15 settembre 2008; Sez. VI 6221\06 cit.).

Date tali premesse, si osserva che, nel caso di specie, la Corte territoriale non si è limitata ad un acritico richiamo della pronuncia di primo grado, poiché ha chiaramente assunto le proprie determinazioni conformemente all'indirizzo interpretativo formulato dalla giurisprudenza richiamata rilevando, come si è detto, che le censure formulate a carico della sentenza del primo giudice non contenevano elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e dallo stesso disattesi.

Ciò nonostante, ha comunque fornito risposta ai motivi di appello ribadendo quanto già sufficientemente spiegato dal giudice di prime cure.

Il vizio di motivazione denunciato con il primo motivo di ricorso risulta, pertanto, del tutto insussistente.

5. Manifestamente infondata è pure l'ulteriore censura in punto di affermazione di responsabilità, avendo i giudici del gravame opportunamente spiegato, dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte, che quanto evidenziato negli atti redatti dalla polizia giudiziaria, ritenuti utilizzabili, era del tutto sufficiente a dimostrare la piena responsabilità degli imputati per gli interventi edilizi abusivamente realizzati.

Si tratta di argomentazioni del tutto corrette, perché, in primo luogo, non si pone alcun problema di utilizzabilità degli atti, poiché le annotazioni redatte dalla polizia giudiziaria, in quanto costituenti doverosa documentazione di attività di indagine riconducibile all'espletamento di compiti istituzionali ritualmente acquisita al fascicolo del P.M. sono, in genere, suscettibili di utilizzazione nell'ambito del giudizio abbreviato, che attribuisce a tali atti un valore probatorio del quale sono fisiologicamente sprovvisti nel giudizio ordinario (cfr. Sez. II n.32519, 19 agosto 2011; Sez. VI n.44420, 16 dicembre 2010; Sez. I n.32963, 8 settembre 2010; Sez. I n.9416, 9 marzo 2010; Sez. VI n.28542, 13 luglio 2009; Sez. I n. 34022, 11 ottobre 2006; Sez. I n.16411, 2 maggio 2005).

I ricorrenti lamentano, tuttavia, che la indicazione, in tali atti, della loro qualità di proprietari dei terreni sui quali insistono le opere abusive, non sarebbe sufficiente, in assenza di documenti specifici.

Si tratta di un assunto del tutto infondato perché, secondo quanto indicato nella sentenza impugnata, la qualifica di proprietari risultava anche attestata in atti

redatti dalla polizia giudiziaria e sottoscritti dagli stessi imputati, i quali non hanno mai negato tale qualità, limitandosi ad affermare la mancanza di prove in tal senso. Pare peraltro evidente che l'accertamento della proprietà delle aree, indicate nell'imputazione anche con gli estremi catastali, sia stato effettuato dalla polizia giudiziaria attraverso opportune verifiche documentali.

6. Ciò posto, deve soltanto ricordarsi che la giurisprudenza di questa Corte, in parte richiamata anche dalla Corte territoriale, ha individuato come indizi e presunzioni gravi, precise e concordanti atti a dimostrare la responsabilità per un intervento edilizio abusivo del proprietario (o comproprietario) di un'area non formalmente committente: la piena disponibilità, giuridica e di fatto, della superficie edificata e dell'interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione (principio del "*cui prodest*"); i rapporti di parentela o di affinità tra l'esecutore dell'opera abusiva ed il proprietario; l'eventuale presenza "in loco" del proprietario dell'area durante l'effettuazione dei lavori; lo svolgimento di attività di materiale vigilanza sull'esecuzione dei lavori; la richiesta di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria; il particolare regime patrimoniale fra coniugi o comproprietari; la fruizione dell'opera secondo le norme civilistiche dell'accessione e tutte quelle situazioni e quei comportamenti, positivi o negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione, anche morale, all'esecuzione delle opere, tenendo presente pure la destinazione finale della stessa. Grava inoltre sull'interessato l'onere di allegare circostanze utili a convalidare la tesi che, nella specie, si tratti di opere realizzate da terzi a sua insaputa e senza la sua volontà (così Sez. III 19 settembre 2008, n. 35907 che riporta anche gran parte degli esempi sopra indicati e ampi richiami a precedenti pronunce. Conf. Sez. III n. 44202, 29 ottobre 2013; Sez. III n. 25669, 3 luglio 2012).

Successivamente si è ulteriormente precisato che, ai fini del disconoscimento del concorso del proprietario del terreno non committente dei lavori nel reato urbanistico, occorre escludere l'interesse o il suo consenso alla commissione dell'abuso edilizio ovvero dimostrare che egli non sia stato nelle condizioni di impedirne l'esecuzione (Sez. III n. 33540, 31 agosto 2012).

Dunque la Corte territoriale ha correttamente tratto la convinzione della penale responsabilità dei ricorrenti sulla base di alcuni tra gli elementi appena indicati.

7. Anche l'infondatezza del secondo motivo di ricorso risulta di macroscopica evidenza.

Va rilevato, in primo luogo, che non è possibile effettuare in questa sede, come sembrano richiedere i ricorrenti, una autonoma valutazione circa la natura e


consistenza degli interventi, che costituisce un accertamento in fatto di esclusiva competenza del giudice del merito.

La censura viene peraltro formulata attraverso una inammissibile frammentazione degli interventi abusivi - vengono, addirittura, presi singolarmente in considerazione i singoli piani del medesimo manufatto al fine di escluderne la rilevanza sotto il profilo urbanistico - in quanto, come ripetutamente affermato da questa Corte, le opere vanno valutate nel loro complesso, non potendosi, in base al concetto unitario di costruzione, considerare separatamente i singoli componenti (cfr. Sez. III n. 34876, 9 settembre 2009, non massimata, ove, sulla base del medesimo principio affermato in Sez. III, n. 4048 29 gennaio 2003, ha escluso che la recinzione di un complesso edilizio abusivo possa essere considerata autonomamente).

In ogni caso, la valutazione cui erano chiamati i giudici del merito è stata correttamente effettuata, considerando le opere, nella loro unitaria consistenza, in relazione alla disciplina generale dettata dalla normativa urbanistica.

8. E' appena il caso di ricordare che l'art. 10, lett. a) del d.P.R. 380\01 individua, tra gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire, quelli di nuova costruzione, la cui descrizione viene fornita dall'articolo 3 dello stesso T.U. nella lettera e), ove si specifica che si intendono come tali tutti gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti (che riguardano, lo si ricorda, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia).

La stessa disposizione specifica, poi, che sono comunque da considerarsi come interventi di nuova costruzione tutta una serie di opere singolarmente indicate in un elenco la cui natura è meramente esemplificativa e ricavata utilizzando le qualificazioni operate dalla giurisprudenza, come emerge dalla semplice lettura della della relazione illustrativa al T.U.



Ai suddetti interventi vanno poi aggiunti quelli eventualmente individuati con legge dalle regioni ai sensi del comma terzo del menzionato articolo 3 e che pertanto, in relazione all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire.

Sono pertanto soggetti a permesso di costruire, sulla base di quanto disposto dal T.U., tutti gli interventi che, indipendentemente dalla realizzazione di volumi, incidono sul tessuto urbanistico del territorio, determinando una trasformazione in via permanente del suolo ineditato (cfr. Sez. III n.8064, 24 febbraio 2009; Sez. III n.6930, 19 febbraio 2004; Sez. III n.6920, 19 febbraio 2004; Sez. III n.38055, 13 novembre 2002).

Correttamente le opere realizzate, caratterizzate, come emerge dalla sentenza impugnata, da stabilità e permanenza rilevate dalle caratteristiche costruttive descritte negli atti del processo, sono state ritenute soggette a permesso di costruire contrariamente da quanto sostenuto dai ricorrenti i quali, peraltro, non sollevano alcuna censura riguardo alle ulteriori contravvenzioni contestate e concernenti la violazione delle disposizioni relative alle costruzioni in cemento armato ed in zona sismica.


9. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende

Così deciso in data 24.6.2014

Il Consigliere Estensore
(Dott. Luca RAMACCI)



Il Presidente
(Dott. Aldo FIALE)

